

REGOLAMENTO 01/2023

REGOLAMENTO ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE SOTTO- SOGLIA

Italian Ageing - AGE-IT Scarl

Sommario

| | |
|---|---|
| Premessa | 2 |
| Art. 1 - Ambito di applicazione e principi..... | 3 |
| Art. 2 - Organi di governo dei processi di affidamento | 3 |
| Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)..... | 3 |
| Art. 4 - Conflitto di interessi..... | 3 |
| Art. 5 - Programmazione degli affidamenti | 4 |
| Art. 6 - Codice Identificativo Gara (CIG)..... | 4 |
| Art. 7 – Elementi essenziali e valore dell'affidamento | 4 |
| Art. 8 - Costo della manodopera e oneri per la sicurezza..... | 4 |
| Art. 9 - Criteri ambientali minimi (CAM)..... | 4 |
| Art. 10 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e autocertificazione del possesso requisiti..... | 4 |
| Art. 11 - Analisi preliminari di mercato..... | 5 |
| Art. 12 - Avvisi di indagine di mercato | 5 |
| Art. 13 - Cauzioni provvisorie e definitive..... | 5 |
| Art. 14 - Criteri di valutazione delle offerte | 5 |
| Art. 15 - Commissioni giudicatrici | 5 |
| Art. 16 - Verifica delle offerte anomale | 6 |
| Art. 17 - Stipula dei contratti | 6 |
| Art. 18 - Estensione o riduzione degli affidamenti sottosoglia..... | 6 |
| Art. 19 - Procedure, sedute pubbliche e sorteggi..... | 6 |
| Art. 20 - Ambito di applicazione e fasi delle procedure | 6 |
| Art. 21 - Verifiche sull'aggiudicatario..... | 6 |
| Art. 22 - Assolvimento dell'onere di motivazione degli affidamenti diretti | 7 |
| Art. 23 - Indagini di mercato negli affidamenti diretti..... | 7 |
| Art. 24 - Soggetti valutatori negli affidamenti diretti | 8 |
| Art. 25 - Verifiche sull'affidatario..... | 8 |
| Art. 26 - Modifiche o integrazioni al presente regolamento | 9 |
| Art. 27 - Adozione transitoria di modifiche o integrazioni | 9 |

Premessa

Italian Ageing – AGE-IT Scarl è una Società consortile che non persegue finalità di lucro. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso denominato *“A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for a successful Italian ageing society”* (“AGE-IT”). AGE-IT è finanziato dall'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

AGE-IT è una rete di Università, enti di ricerca e imprese che mette a sistema le competenze per lo sviluppo di dieci diversi ambiti. I soggetti che partecipano al Partenariato Esteso Age-it sono complessivamente 27.

Il presente regolamento, coerentemente con le indicazioni che ANAC ha fornito nelle Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, disciplina le procedure di acquisto della Scarl, in particolare le procedure sotto-soglia e costituisce un adempimento non solo raccomandabile, ma indispensabile per sviluppare in modo trasparente e legittimo l’utilizzo delle risorse comunitarie del PNRR, nonché un corretto svolgimento delle procedure di approvvigionamento. Fornisce indicazioni per aumentare la trasparenza delle fasi del processo di affidamento scanditi dalla legge (artt. 17 e 18 del Codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36): dalla decisione a contrarre, alla Selezione dei partecipanti, Presentazione delle offerte, Aggiudicazione e Stipula del contratto.

Albo fornitori: La Società potrà ricorrere ad un Albo fornitori, suddiviso per categorie merceologiche, costituito previa pubblicazione di avviso pubblico, con facoltà per gli operatori economici di presentare domanda di iscrizione. L’avviso ai fini della costituzione dell’Albo disciplina le modalità di costituzione mantenimento e aggiornamento. È vietato il frazionamento artificioso degli affidamenti al fine di eludere i livelli di soglia sopra espressi.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle procedure di affidamento diretto per contratti di importo stimato inferiore a 140.000 euro.

Art. 1 - Ambito di applicazione e principi

1. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di servizi e forniture al di sotto delle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito per semplicità anche solo "Codice") con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 50 lett. b del medesimo Codice.
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e concessioni di lavori e servizi, oggetto del presente Regolamento, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1 – 12 (principi generali), nonché dell'articolo 16 (Conflitto di interessi) e 57 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) del Codice.
Sono, altresì, applicate
 - le disposizioni di cui all'articolo 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) del Codice.
 - le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, in merito ai requisiti per promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

Art. 2 - Organi di governo dei processi di affidamento

1. Le acquisizioni di servizi e forniture si conformano agli indirizzi definiti dal Piano delle Attività annuale, che è approvato annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. Entro i limiti stabiliti dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione attraverso il Piano delle Attività può definire limiti di oggetto e di spesa per il *Programme Manager* della Società.
3. Il *Programme Manager* può delegare i propri poteri di spesa mantenendo sempre il controllo sul relativo procedimento.

Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)

1. I RUP sono individuati con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per gli affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, tale individuazione può avvenire nell'ambito di un provvedimento amministrativo. In ogni caso il RUP dovrà essere in possesso dei requisiti definiti in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici e relativo allegato I.2.
2. Il controllo di esecuzione del contratto è svolto dal RUP.

Art. 4 - Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
3. Il personale coinvolto dei procedimenti che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla Scarl e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
4. La Scarl adotta misure adeguate a individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e vigila affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.



Art. 5 - Programmazione degli affidamenti

1. L'obbligo di programmazione degli affidamenti è definito dall'art. 37 del Codice. Gli affidamenti di servizi e forniture sono programmati considerando l'intero fabbisogno della Scarl e del Partenariato Esteso.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il *Programme Manager* invia le proposte d'acquisizione di beni e servizi al Consiglio di Amministrazione che ne discute prima della sottoposizione all'Assemblea dei Soci.

Art. 6 - Codice Identificativo Gara (CIG)

1. Il RUP acquisisce un CIG per ogni acquisizione di beni e servizi ad esclusione degli acquisti economici.
2. Il CIG viene acquisito per il valore dell'affidamento di cui al successivo articolo.

Art. 7 – Elementi essenziali e valore dell'affidamento

1. Contestualmente all'avvio delle procedure di affidamento la Scarl adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. Ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'affidamento deve tenersi conto di tutte le opzioni previste nel contratto.
3. Nel computo del valore complessivo dell'affidamento non rientrano le variazioni contenute nel 20% dell'importo originario riferibili ai casi disciplinati dall'art. 120, comma 9, del Codice (quinto d'obbligo).
4. Il valore complessivo dell'affidamento è l'ammontare di riferimento per la valutazione del superamento dei limiti e delle soglie definite dall'art. 14 del Codice.

Art. 8 - Costo della manodopera e oneri per la sicurezza

1. Nella definizione degli affidamenti di lavori e servizi di natura non intellettuale dovrà essere stimato, in modo semplificato o indiretto, il costo della manodopera da inserire negli atti di gara.
2. Per gli affidamenti le offerte dovranno riportare l'indicazione degli oneri della sicurezza aziendali nonché, salvo il caso di servizi di natura intellettuale e forniture senza posa in opera, il costo della manodopera. In tali casi il RUP dovrà verificare, prima dell'aggiudicazione, che il costo della manodopera rispetti quanto previsto all'art. 54 del Codice.

Art. 9 - Criteri ambientali minimi (CAM)

1. Per tutte le acquisizioni di servizi e forniture e le concessioni di lavori e servizi dovranno essere applicati i Criteri Ambientali Minimi come previsto dall'art. 57 del Codice. Il rispetto dei CAM può essere autocertificato dal fornitore.

Art. 10 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e autocertificazione del possesso requisiti

1. Al di sopra della soglia di affidamento di 5.000€ è necessario richiedere il DGUE agli operatori economici.
2. L'autocertificazione sul possesso dei requisiti può assumere anche forma sintetica con generica attestazione del possesso di tutti i requisiti previsti, purché gli operatori economici concorrenti si impegnino a fornire, in caso di aggiudicazione o a semplice richiesta nel termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante, tutti i dati e documenti necessari all'effettuazione delle relative verifiche.



Art. 11 - Analisi preliminari di mercato

1. Al fine di individuare le soluzioni possibili per soddisfare un'esigenza e il relativo valore economico di massima, il RUP può svolgere delle analisi preliminari di mercato in modo informale. Tra gli operatori economici contattati ci può essere l'operatore economico uscente che abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali.

Art. 12 - Avvisi di indagine di mercato

1. Al fine di individuare alternative praticabili di mercato, condizioni contrattuali o verificare ipotesi di unicità dei fornitori, il RUP può pubblicare avvisi di indagine di mercato rivolte a tutti gli operatori economici interessati.
2. I risultati di tali indagini di mercato potranno essere usati per la motivazione di eventuali affidamenti diretti di importo inferiore a € 140.000 o a fornitore unico purché nell'avviso siano indicati almeno: le caratteristiche dei lavori; beni e dei servizi che si intendono acquistare; l'importo massimo stimato dell'affidamento e gli eventuali criteri per la selezione delle proposte.

Art. 13 - Cauzioni provvisorie e definitive

1. Nelle procedure di affidamento di beni e servizi sottosoglia comunitaria può non essere richiesta la cauzione provvisoria ai partecipanti, senza necessità di motivazione.
2. La cauzione definitiva non è normalmente richiesta negli affidamenti di importo inferiore a euro 140.000 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 1, del Codice.
3. La Scarl si riserva di non procedere al pagamento dell'intero ammontare in caso di inadempienze dell'operatore economico o non corretto svolgimento del servizio, fintantoché il bene o il servizio non siano stati correttamente resi o non siano stati raggiunti accordi tra le parti per la soluzione delle controversie in corso;
4. In caso di inadempimenti non risolti il corrispettivo pattuito sarà riconosciuto solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Art. 14 - Criteri di valutazione delle offerte

1. Negli acquisti sottosoglia si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).
2. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per quanto disposto all'articolo 108, comma 3 del Codice.

Art. 15 - Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice è nominata solo nel caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio del prezzo/costo fisso.
2. La nomina della commissione giudicatrice non è necessaria in presenza di una sola offerta o nel caso di attribuzione automatica di punteggio.
3. La commissione giudicatrice è normalmente composta da 3 componenti selezionati tra esperti di settore tramite apposito avviso.
4. L'incarico di commissario non è declinabile dal Programme Manager se non per ragioni previste dall'art. 93, comma 5 del Codice. In caso di accertata carenza di adeguate professionalità, si ricorrerà a dipendenti di altre Amministrazioni esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.



5. La commissione giudicatrice può riunirsi in modalità telematica tramite un collegamento audio e video riservato e bidirezionale che consenta la visione dei documenti da valutare.

Art. 16 - Verifica delle offerte anomale

1. Le verifiche di anomalia dell'offerta non si applicano in modo sistematico negli affidamenti sottosoglia, ma solo nel caso di fondato dubbio.
2. Gli indici di anomalia previsti per le procedure sopra soglia possono essere usati dal RUP a giustificazione dell'avvio della procedura di verifica.

Art. 17 - Stipula dei contratti

1. I contratti relativi ad appalti sottosoglia seguenti ad un affidamento diretto sono normalmente stipulati sotto forma di scambio di corrispondenza commerciale.

Art. 18 - Estensione o riduzione degli affidamenti sottosoglia

1. Per ulteriori analoghe esigenze, previo impegno delle risorse finanziarie, può essere disposta l'estensione degli affidamenti entro il limite del 20% del loro valore. Analogamente nel caso di riduzione delle esigenze.

Art. 19 - Procedure, sedute pubbliche e sorteggi

1. Le procedure selettive per gli affidamenti sottosoglia verranno condotte normalmente con l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Le sedute pubbliche e i sorteggi potranno avere luogo in forma telematica con presenza solo virtuale degli interessati.

Art. 20 - Ambito di applicazione e fasi delle procedure

1. Ai fini del presente Regolamento, le procedure sono tutte quelle riferibili all'art. 50, comm. 1, lettera b) del Codice.
1. Tali procedure si sostanziano in un procedimento informale di valutazione che prevede le seguenti fasi essenziali:
 - a) l'invito a formulare proposte o la raccolta di proposte pubblicate dagli operatori economici;
 - b) la comparazione delle proposte ove possibile;
 - c) il provvedimento di affidamento o altro atto o insieme di atti equivalenti;
 - d) la verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'aggiudicatario secondo le modalità minime di seguito stabilite;
 - e) la redazione e sottoscrizione del contratto o dell'ordine di fornitura con scambio di corrispondenza.

Art. 21 - Verifiche sull'aggiudicatario

1. Le verifiche dei requisiti di ordine generale sull'aggiudicatario sono di norma effettuate con il sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, gestito da ANAC o attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE) di cui all'articolo 23 del Codice.
2. Se tali sistemi non consentono il completamento delle verifiche necessarie, queste verranno integrate con richieste via PEC ai soggetti pubblici detentori delle informazioni.
3. Decorso 30 giorni dall'inoltro della richiesta ai soggetti pubblici senza aver ottenuto risposta, si potrà procedere con la sottoscrizione del contratto.



4. Nel caso di risposte dei soggetti pubblici postume alla sottoscrizione, da cui emergessero difetti nei requisiti, si procederà:
 - a. alla risoluzione del contratto;
 - b. al pagamento di un corrispettivo per il valore delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - c. all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale predeterminata del 10% del valore della parte certa del contratto.
5. In presenza di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari, si potrà procedere ad un avvio anticipato dell'affidamento a seguito delle sole verifiche telematiche con riscontro immediato eseguibili con i sistemi AVCPASS o BDOE, purché l'Operatore Economico accetti di eseguire le prestazioni.
6. Nel caso di avvio anticipato e accertamento postumo del difetto dei requisiti, si procederà:
 - a. alla revoca dell'affidamento;
 - b. al pagamento del corrispettivo pattuito per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - c. all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale predeterminata del 10% del valore della parte certa del contratto.
7. Nel caso di operatori economici con sede in uno stato estero, si procederà alla richiesta di autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario che saranno verificati esclusivamente tramite banche dati BDOE o E-CERTIS. Nel caso di operatori economici unici con sede in uno stato estero, di indispensabilità del bene o servizio e di impossibilità di ottenere quanto previsto dal periodo precedente, sarà sufficiente dimostrare di aver fatto quanto possibile per ottenere la documentazione prevista.

Art. 22 - Assolvimento dell'onere di motivazione degli affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti devono essere motivati sinteticamente. La motivazione è di norma supportata da un'indagine di mercato che metta a confronto alternative possibili, se esistenti, oppure da condizioni tecniche ed economiche praticate in precedenti o analoghi affidamenti dalla stazione appaltante o da altre stazioni appaltanti.

Art. 23 - Indagini di mercato negli affidamenti diretti

1. Le indagini di mercato per gli affidamenti diretti possono consistere in una richiesta di proposta tecnico/economica rivolta a:
 - a. tutti gli operatori economici che abbiano fatto domanda in risposta ad a un avviso pubblicato sul profilo committente finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse all'invito alla selezione;
 - b. tutti gli operatori economici iscritti ad una categoria merceologica di un albo fornitori;
 - c. solo gli operatori economici che risultano estratti a sorte da un insieme di candidati in risposta ad apposito invito pubblicato sul profilo committente;
 - d. solo gli operatori economici che risultano estratti a sorte tra gli iscritti ad una categoria di un albo fornitori;
 - e. solo i primi operatori economici che risultano da una graduatoria di offerte pubblicate su un mercato elettronico per gli stessi prodotti o per prodotti simili a quelli da acquisire;



- f. tutti gli operatori economici che abbiano partecipato alla definizione dei contenuti dei capitolati tecnici o speciali in risposta ad un avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo committente, purché tale avviso contenga esplicitamente questa eventualità;
 - g. agli operatori economici individuati con una combinazione di modalità precedenti;
 - h. agli operatori economici individuati con altre modalità analoghe alle precedenti.
2. L'invito a operatori economici determinati può essere sostituito dalla pubblicazione sul profilo committente di un apposito avviso, rivolto a tutti gli operatori economici che contenga tutte le necessarie indicazioni per formulare la proposta tecnico/economica.
 3. L'indagine di mercato può esaurirsi nella sola comparazione delle proposte presenti in un mercato elettronico o nella trattativa diretta con il miglior offerente di un prodotto analogo in un mercato elettronico.
 4. L'invito a formulare una proposta può consistere in una richiesta di preventivo a operatori economici noti nel rispetto dei principi di rotazione e non discriminazione.
 5. Nelle indagini di mercato per affidamenti diretti non è necessario separare i contenuti tecnici ed economici della proposta, nei casi in cui si intenda valutare sia la qualità che il prezzo.
 6. L'indagine di mercato degli affidamenti diretti può essere territorialmente limitata agli operatori economici della regione Toscana, qualora gli oneri di trasporto o di spostamento degli addetti non siano trascurabili o nei casi in cui i tempi di intervento richiesti siano tali da ragionevolmente escludere la possibilità di intervento di operatori economici al di fuori dell'ambito territoriale regionale.

Art. 24 - Soggetti valutatori negli affidamenti diretti

1. Le proposte degli operatori economici sono di norma valutate dal RUP.
2. Nel caso di valutazione delle proposte in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo/costo fisso, il RUP può farsi assistere dal richiedente l'acquisto e/o da soggetti interni alla Scarl competenti ad analizzare gli aspetti qualitativi della proposta.

Art. 25 - Verifiche sull'affidatario

1. Per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice, al fine di contenere tempi e costi degli affidamenti di minore entità, le verifiche sugli affidatari prima della sottoscrizione del contratto o dell'inoltro dell'ordine di fornitura sono eseguite con le seguenti modalità:
 - a. per i requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e 95 del Codice:
 - a. dovranno essere richiesti il DURC, le annotazioni riservate sugli operatori economici gestite dall'A.N.A.C. e i dati estraibili da VerifichePA delle Camere di Commercio;
2. per i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziarie, nonché di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 100 del Codice, eventualmente richiesti dalla stazione appaltante e autocertificati dall'operatore economico aggiudicatario, dovranno essere acquisiti i relativi documenti a comprova per un campione significativo di affidamenti.
3. In relazione alle risorse amministrative disponibili potranno essere effettuati a posteriori ulteriori controlli a campione sul possesso dei requisiti autocertificati dagli operatori economici.
4. Nel caso di operatore economico residente all'estero o di unicità dell'operatore economico si fa riferimento a quanto disposto all'art. 21 del presente regolamento.
5. Nel caso di operatori economici con sede in uno stato estero si procederà alla sola richiesta di autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario. Nel caso di operatori economici unici con sede in uno stato estero, di indispensabilità del bene o servizio e di impossibilità di ottenere quanto previsto dal periodo precedente, sarà sufficiente dimostrare di aver fatto quanto possibile per ottenere la documentazione prevista.



6. Ogni affidamento diretto dovrà contenere una clausola in cui l'Ente si riserva, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di:
 - a) risolvere il contratto;
 - b) pagare un corrispettivo per il valore delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - c) incamerare la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale predeterminata del 10% del valore della parte certa del contratto;
7. Le verifiche eseguite su un operatore economico possono essere utilizzate per selezioni diverse, entro i termini di efficacia di ciascun documento, anche se eseguite da un'altra stazione appaltante.

Art. 26 - Modifiche o integrazioni al presente regolamento

1. I contenuti del presente regolamento che si riferiscono a importi, termini ed elencazioni di fattispecie possono essere modificati o integrati con delibera del Consiglio di Amministrazione, ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 27 - Adozione transitoria di modifiche o integrazioni

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nelle more delle modifiche da apportare al presente regolamento, potrà adottare atti e provvedimenti sulla disciplina temporanea, che decadranno con l'adozione delle relative modifiche al presente regolamento.